



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 215 del 2016, proposto dalla signora - OMISSIS-, nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Natale (C.F. NTLLDA73B08I438J), domiciliato ex art. 25 del c.p.a. presso la Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

***contro***

Il Ministero dell'Interno e l'U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; l'U.T.G. - Prefettura di Napoli, non costituito in giudizio;

***nei confronti di***

Il Comune di Volla ed il Comune di **Vitulazio**, non costituiti in giudizio; il Comune di Marcianise, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Tagliatela (C.F. TGLGNN63T02D415W), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Castrense, n. 7;

il Comune di Palma Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Curto (C.F. CRTNNL71T60F924A), con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

***per la revocazione***

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5437/2015, resa tra le parti, concernente la revoca dell'affidamento del servizio di raccolta differenziata per interdittiva antimafia.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, del Comune di Marcianise e del Comune di Palma Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti l'avvocato Aldo Natale e l'avvocato dello Stato Maria Teresa Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

Con la sentenza che si chiede di revocare (Cons. St., sez. III, n. 5437 in data 1° dicembre 2015), venivano accolti quattro appelli, riuniti, proposti dal Ministero dell'interno avverso altrettante decisioni con cui il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania aveva annullato l'interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Caserta in data 18 aprile 2014 contro l'impresa individuale -OMISSIS-, di cui veniva, appunto, accertata la legittimità (con la decisione oggi impugnata), e gli atti conseguenti.

Avverso tale decisione proponeva il ricorso per revocazione in esame la -OMISSIS- adducendo, a sostegno dell'impugnazione, la sussistenza sia del vizio revocatorio del contrasto con precedenti decisioni passate in giudicato, sia di alcuni errori di fatto, asseritamente idonei a giustificare la revocazione della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt.106 c.p.a. e 395, nn. 4) e 5), c.p.c.

Resistevano il Ministero dell'Interno, la Prefettura – Uffici Territoriali del Governo di Napoli e di Caserta, il Comune di Marcianise e il Comune di Palma Campania, contestando la fondatezza del ricorso per revocazione e concludendo per la declaratoria della sua inammissibilità o, in subordine, per il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 21 luglio 2016 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

1.- Come già rilevato in fatto, con il ricorso in esame si chiede la revocazione della sentenza n. 5437 del 2015, con cui questa Sezione ha accolto quattro appelli (riuniti) proposti dal Ministero dell'interno avverso altrettanti decisioni (del TAR per la Campania) di accoglimento dei ricorsi con cui l'impresa -OMISSIS- aveva impugnato la nota interdittiva antimafia emessa nei suoi riguardi dalla Prefettura di Caserta in data 18 aprile 2014 e i conseguenti provvedimenti con cui diversi Comuni avevano disposto la revoca degli affidamenti ad essa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

A sostegno dell'impugnazione la ricorrente assume la sussistenza sia dell'ipotesi revocatoria codificata dall'art. 395, n. 5, sia di quella prevista dall'art. 395, n. 4, chiedendo, quindi, la revocazione della decisione impugnata, e, in via rescissoria, la reiezione degli appelli del Ministero dell'interno avverso le decisioni di accoglimento dei ricorsi originari proposti avverso la citata interdittiva antimafia.

2.- Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

3.- Con il primo motivo si assume il conflitto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 5 c.p.c., tra la decisione impugnata, con cui si ricorda, è stata giudicata legittima l'interdittiva antimafia in data 18 aprile 2014, e quella del TAR Campania n. 1839 in data 27 marzo 2015, asseritamente passata in giudicato, con cui, invece, la medesima informativa ostativa era stata irrevocabilmente giudicata illegittima e annullata.

3.1. Per comprendere la portata di tale censura, vanno richiamate le peculiari circostanze processuali che hanno caratterizzato l'impugnazione della interdittiva emessa in data 18 aprile 2014 dalla Prefettura di Caserta.

L'interdittiva è stata impugnata dalla interessata innanzi al TAR per il Lazio e innanzi al TAR per la Campania, che hanno reso rispettivamente le sentenze di accoglimento nn. 6066, 6067, 6068 e 6069 del 2015 (del TAR per il Lazio), riformate da questa Sezione con la sentenza n. 5437 del 2015 (oggetto del ricorso per revocazione in esame), e l'ulteriore sentenza di accoglimento n. 1839 del 2015 (del TAR per la Campania), impugnata con altro appello n. 6850 del 2015, trattenuto in decisione dalla Sezione, alla medesima udienza del 21 luglio 2016.

Evidentemente, nel corso dei giudizi pendenti innanzi al TAR per il Lazio non è stata sollevata e non è stata ritenuta rilevante la questione di competenza (rilevante sulla base del principio enunciato dalla Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con le ordinanze 31 luglio 2014, nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30, per il quale, «in caso di contestuale impugnativa dell'informativa prefettizia interdittiva e dei conseguenti atti applicativi adottati dalla stazione appaltante, il giudice competente va individuato nel Tar nella cui circoscrizione si trova la Prefettura che ha adottato l'informativa»).

Inoltre, non risulta che l'impresa ricorrente o il Ministero dell'Interno o la Prefettura di Caserta (ovvero l'Avvocatura Generale dello Stato o l'Avvocatura

Distrettuale di Napoli) abbiano segnalato ai collegi giudicanti la contemporanea pendenza dei cinque giudizi di primo grado innanzi a distinti TAR.

Neppure risulta al collegio se nel corso del 2015 sia stata segnalata (dall'impresa o dalle Amministrazioni statali) al presidente della terza sezione del Consiglio di Stato la allora pendenza dei due giudizi d'appello, né risulta se, nel corso della discussione all'udienza che ha condotto alla sentenza d'appello n. 5437 del 2015, sia stata rappresentata a quel collegio la pendenza anche dell'altro giudizio, proposto avverso la sentenza del TAR per la Campania.

3.2. Ciò premesso, per disattendere la prima censura del ricorso per revocazione in esame, è decisivo rilevare che la sentenza del TAR Campania, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non è passata in giudicato, proprio perché è stata appellata dal Ministero dell'interno con il ricorso R.G. n. 6850 del 2015 (trattenuto in decisione all'udienza odierna).

Il mero rilievo della pendenza dell'appello avverso la decisione in relazione alla quale è stato dedotto il conflitto di giudicati implica, di per sé, la reiezione del motivo in esame, per il difetto del primo presupposto di applicabilità della fattispecie contemplata dall'art. 395, n. 5, c.p.c. e, cioè, l'esistenza di una precedente sentenza « *avente tra le parti autorità di cosa giudicata* » e rispetto alla quale quella successiva, impugnata con la revocazione, rechi un dispositivo insanabilmente contrastante.

4.- Anche il secondo motivo, con cui si lamenta la sussistenza della medesima ipotesi revocatoria con riguardo alla sentenza del TAR per la Campania n. 4167 (di annullamento dell'informativa antimafia emessa dal Prefetto di Caserta in danno della società D&M), dev'essere disatteso.

Anche prescindendo, invero, dal rilievo (peraltro dirimente) dell'inammissibile genericità della formulazione della censura, che non consente di comprendere la consistenza del dedotto contrasto di giudicati, rileva il Collegio che, mentre l'art.

395, n.5 c.p.c. postula, per la configurabilità dell'ipotesi ivi prevista, che tra i due giudizi sussista perfetta identità di soggetti e di oggetto, di talchè sia configurabile un'ontologica e strutturale concordanza tra la fattispecie su cui debba esprimersi il secondo giudizio e gli elementi distintivi della decisione emessa per prima (cfr. ex multis Cons., St., sez, VIU, 26 maggio 2015, n.2646), nel caso in esame, per quanto è dato di capire dalla sua scarna descrizione nel ricorso, si deduce il contrasto della decisione impugnata con una precedente sentenza, che, tuttavia, riguarda una controversia aventi parti ed oggetto diversi (si controverteva, infatti, ivi, della legittimità di un'interdittiva indirizzata a una differente impresa).

Ne consegue l'insussistenza del vizio dedotto, per l'inconfigurabilità degli estremi del conflitto tra due decisioni aventi il medesimo oggetto e rese tra le stesse parti.

5.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce la sussistenza di diversi errori di fatto, consistenti sia nel mancato esame di argomentazioni e di risultanze istruttorie, sia nella fallace considerazione di queste ultime.

5.1- Così sintetizzata la censura in esame, occorre procedere a una preliminare ricognizione delle condizioni che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 del c.p.a. e 395, n. 4), del c.p.c., devono sussistere affinché si possa chiedere la revocazione delle sentenze per errore di fatto e dei coerenti principi applicabili per la disamina della relativa impugnazione.

E' stato, in particolare, chiarito che l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione, deve essere caratterizzato:

a) dal derivare da una pura e semplice, errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;

b) dall'attendere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;

c) dall'essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò di un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; che l'errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o complesse indagini ermeneutiche; che integra la fattispecie che autorizza la revocazione per errore di fatto il caso in cui il giudice, per erronea percezione delle risultanze materiali degli atti processuali, abbia ommesso di esaminare uno o più motivi del ricorso o di pronunciarsi su una domanda o su un'eccezione (Cons. St., Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; 10 gennaio 2013, n. 1; 22 gennaio 1997, n. 3).

5.2- Così precisati i canoni alla cui stregua dev'essere scrutinato il motivo in esame, si rileva che esso difetta delle condizioni di proponibilità e va, pertanto, dichiarato inammissibile, sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

Nella decisione impugnata con il presente ricorso, infatti, non è dato rintracciare, in astratto, gli estremi dell'errore di fatto (per come definito dalla consolidata giurisprudenza sopra richiamata) e, in concreto, la sussistenza delle sviste e delle carenze denunciate dalla ricorrente, come meglio chiarito infra.

5.3- In primo luogo, nella prospettazione articolata nel ricorso si registra una confusa commistione tra censure rescindenti e motivi rescissori (posto che quelle dettagliate sub C e seguenti sono espressamente qualificate come attinenti alla fase rescissoria, pur essendo tecnicamente e lessicalmente formulate come intese a dedurre errori di fatto a carico della sentenza impugnata).

In secondo luogo, la tesi difensiva può essere riassunta nel rilievo che il Collegio avrebbe ignorato le risultanze istruttorie e le argomentazioni difensive indicate come pretermesse e trascurate nel costruito motivazionale censurato.

5.4- La tesi è destituita di fondamento, sia in astratto, sia in concreto.

5.5- Mentre, infatti, come già chiarito nella sintetica rassegna di giurisprudenza sopra riportata, l'errore di fatto è costituito dall'affermazione di un fatto documentalmente escluso o dalla negazione di un fatto documentalmente provato, la mancata considerazione (di per sé neutra) di un elemento di fatto risultante dagli atti di causa ovvero di un'argomentazione difensiva (ma non, ovviamente, di un motivo) non può in alcun modo essere qualificata, ai fini che qui rilevano, come un errore di fatto, ma come l'esito del fisiologico e legittimo apprezzamento della rilevanza delle risultanze istruttorie e delle prospettazioni censorie, ai fini dell'assunzione della decisione.

Come ha rilevato anche l'Adunanza Plenaria con la sentenza 27 luglio 2016, n. 21 (pubblicata nel corso del procedimento di pubblicazione della presente sentenza, ma affermativa di consolidati principi, comunque pienamente condivisi dal Collegio), la mancata valutazione di un documento o di un argomento (purchè, ovviamente, vengano esaminate tutte le censure), in altri termini, non può qualificarsi, di per sé, erronea o fallace, alla stessa stregua del travisamento del suo contenuto (che costituisce, quello sì, un errore di fatto), ma attiene alla sfera di discrezionalità, riservata al Giudice, nella individuazione delle risultanze istruttorie e degli assunti difensivi ritenuti utili ai fini dello scrutinio della fondatezza del ricorso esaminato.

Non solo, ma, quand'anche si intendessero riconoscere gli estremi dell'errore di fatto nella mancata considerazione di taluni documenti, si dovrebbe dimostrare la rilevanza delle relative omissioni e, cioè, l'insufficienza delle argomentazioni addotte a sostegno della statuizione reiettiva dei diversi motivi di appello o l'astratta idoneità della corretta valutazione del documento ignorato ad inficiarne l'attendibilità.

Senonchè, anche sotto tale profilo, gli errori descritti col ricorso per revocazione – pur volendone ravvisare in astratto la sussistenza, ma da escludere invece in

concreto - si rivelano del tutto ininfluenti, ai fini della correttezza della decisione impugnata.

5.6- Così smentita, in astratto, la fondatezza della tesi su cui viene basato il ricorso per revocazione, occorre rilevare, in concreto, l'inesistenza o l'irrilevanza delle singole omissioni dedotte dalla ricorrente.

5.7- La prima censura, con cui si lamenta l'omessa considerazione dell'argomentazione relativa alla rilevanza del rapporto, favorevole al -OMISSIS-, dei Carabinieri di Castello di Cisterna del 12 dicembre 2013, dev'essere disattesa, siccome inammissibilmente intesa a censurare il merito della libera attività valutativa del Giudice, che ha, nella fattispecie, ritenuto sufficienti gli elementi posti a sostegno dell'interdittiva a giustificare la misura controversa e, quindi, del tutto ininfluyente, ai fini della decisione, la disamina di un elemento probatorio di per sé incapace di sovvertire l'esito sfavorevole dello scrutinio della legittimità dell'atto impugnato (sulla base dell'esame della documentazione istruttoria assunta a suo sostegno).

5.8- Anche la seconda censura, con cui si critica il passaggio della motivazione nel quale non è stato ritenuto dimostrato il carattere oneroso del rapporto di lavoro tra il -OMISSIS- e l'impresa -OMISSIS-, dev'essere dichiarata inammissibile, sia perché la documentazione asseritamente trascurata è stata, invece, espressamente menzionata e considerata a pag. 16 della sentenza impugnata, sia perché, in ogni caso, quelle risultanze sono state motivatamente ritenute irrilevanti, nella misura in cui sono state giudicate, di per sé, inidonee ad elidere il sospetto circa il ruolo illecito ricoperto nell'impresa dal predetto collaboratore (con la conseguenza che la censura in esame si risolve, a ben vedere, in una inammissibile richiesta di riesame, nel merito, del medesimo elemento indiziario).

5.9- Le argomentazioni dettagliate nel ricorso sub C), D) ed E) non vanno, da ultimo, esaminate, siccome dichiaratamente afferenti alla fase rescissoria, da

intendersi preclusa dalla declaratoria di inammissibilità di quelle dedotte a sostegno di quella rescindente, e risultando, in ogni caso, del tutto inidonee ad inficiare la correttezza e la completezza della motivazione della decisione impugnata.

6.- Alle considerazioni che precedono consegue, in definitiva, la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso.

7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 215 del 2016, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere le spese del presente grado di giudizio alle parti costituite, che liquida in complessivi Euro 3,000,00, oltre accessori di legge (se dovuti), in favore di ciascuna, e cioè di euro tremila in favore delle Amministrazioni statali, di euro tremila in favore del Comune di Marcianise e di euro tremila in favore del Comune di Palma Campania. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'impresa individuale --OMISSIS--.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Deodato**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Maruotti**

**IL SEGRETARIO**